**D.Lgs. 33/2013**

**Art. 16**

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. ***((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le*** ***pubbliche amministrazioni))*** pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. ***((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))***, nell'ambito delle pubblicazioni di cuial comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costocomplessivo del personale a tempo indeterminato in servizio,articolato per aree professionali, con particolare riguardo alpersonale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gliorgani di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

***((3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei processi di mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.))*** ***((5))***

--------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma 3) che "Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita' di cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**D.Lgs. 33/2013**

**Art. 17**

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. ***((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le*** ***pubbliche amministrazioni))*** pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ***((...))*** ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo poltico. ***((PERIODO*** ***SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))***.

2. ***((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))*** pubblicano trimestralmente i datirelativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, ***((...))*** con particolare riguardo al personale assegnato agli ufficidi diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.